

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08



**ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PETRARCA"**

Via Petrarca,1, San Polo d'Enza - 42020 (RE)

Cod. Mecc.: reic821003 - Cod. Fisc.80016350359 - Cod. Fatturazione: UFAMMD - Codice IPA:  
istsc\_reic821003

Tel: 0522873147 - Fax: 0522241645 - E-

mail: [reic821003@istruzione.it](mailto:reic821003@istruzione.it) - P.E.C.: [reic821003@pec.istruzione.it](mailto:reic821003@pec.istruzione.it)

**Documento di valutazione di rischi per la maternità (D.lgs 151/01)**

**LAVORATRICI GESTANTI, PUERPEREO IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

Scopo


Il presente documento è finalizzato ad identificare la presenza di fattori di rischio per le lavoratrici madri e per individuare le misure di prevenzione e le procedure necessarie ad un tempestivo allontanamento delle lavoratrici dall'esposizione da fattori di rischio vietati durante la gravidanza e fino al settimo mese di vita del bambino nonché dalle condizioni che potrebbero risultare pregiudizievoli per la salute e sicurezza della madre e/o del bambino (D.lgs 151/01, artt. 7 e 11; D.lgs 81/08 artt. 28, 36 e 37)

Per la stesura del documento ci si è avvalsi della collaborazione del consulente esterno Muzzioli Ing. Andrea.

San Polo D' lì 08/03/2018

**firma**

**DATORE DI LAVORO**




**EL SPP**

**ENTE**

**R.L.S. ("PER PRESA VISIONE")**

**PROCEDURA**

Il Datore di lavoro informa le lavoratrici dell'obbligo di comunicazione immediata in caso di gravidanza. Il Datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, adibisce la lavoratrice ad altre mansioni, qualora non possa eliminare il rischio, **informa** le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.



\* Gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza

Timbro e firma dirigente

\_\_\_\_\_

Le mansioni presenti all'interno dell'ambiente scolastico, nelle quali vengono occupati soggetti di sesso femminile sono le seguenti

1. *UFFICI*
2. *INSEGNANTE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA*
3. *INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA*
4. *INSEGNANTE DI SOSTEGNO*
5. *COLLABORATORI SCOLASTICI INFANZIA*
6. *COLLABORATORI SCOLASTICI PRIMARIA E SECONDARIA*

Per ogni mansione verranno descritti i rischi individuati, le possibili conseguenze che potrebbero derivare alla salute della donna e del bambino nel caso in cui la lavoratrice continuasse a svolgere tale mansione e verrà data dettagliata descrizione dei compiti cui sarà adibita la lavoratrice dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza

Nelle tabelle è indicato se il lavoro è consentito (SI, ed eventualmente con quali modifiche) oppure NO (con i richiami ai principali divieti posti dalle varie norme, nel qual caso il Datore di Lavoro deve provvedere a più radicali modifiche dei compiti lavorativi o se ciò fosse impossibile, all'interdizione dal lavoro, come prevista D.Lgs. 26 Marzo 2001 n 151.

## ISTITUTO COMPRENSIVO "Francesco petrarca" S.POLO D'ENZA

UFFICI uso VDT	lavori consentiti	Possibili effetti sulla salute della donna e del bambino	misure di prevenzione da adottare
<i>Lavoro in Gravidanza</i>	SI, escluso cambio toner	Sulla Base degli studi epidemiologici il lavoro al videoterminale non espone a <b>RNI</b> (radiazioni non ionizzanti) in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza  Tra gli effetti degli <b>agenti chimici</b> molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino	Potrà continuare a svolgere il lavoro , vietare il cambio toner.
<i>...e fino al 7° mese dopo</i>	SI, escluso cambio toner		Potrà continuare a svolgere il lavoro , vietare il cambio toner.

INSEGNANTE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	lavori consentiti	Possibili effetti sulla salute della donna e del bambino	misure di prevenzione da adottare
<i>Lavoro in Gravidanza</i>	SI' escluso in piedi	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e possibile compressione delle vene addominali e pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la <b>postura eretta</b> . La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine.  Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi determinano un rischio di parto prematuro	Potrà continuare a svolgere il lavoro , vietare il lavoro in piedi.  La condizione "lavoro in piedi" è vietata quando supera la metà dell'orario di lavoro
<i>...e fino al 7° mese dopo</i>	SI'		Potrà continuare a svolgere il lavoro

INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	lavori consentiti	Possibili effetti sulla salute della donna e del bambino	misure di prevenzione da adottare
<i>Lavoro in Gravidanza</i>	SI' escluso violenze ( <b>da valutare a inizio anno scolastico</b> ), escluso in piedi	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e possibile compressione delle vene addominali e pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la <b>postura eretta</b> . La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine.	Potrà continuare a svolgere il lavoro , vietare il lavoro in piedi. La condizione "lavoro in piedi" è vietata quando supera la metà dell'orario di lavoro
<i>...e fino al 7° mese dopo</i>	SI'	Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi determinano un rischio di parto prematuro	Potrà continuare a svolgere il lavoro

## ISTITUTO COMPRENSIVO "Francesco petrarca" S.POLO D'ENZA

INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA E SOSTEGNO	lavori consentiti	Possibili effetti sulla salute della donna e del bambino	misure di prevenzione da adottare
<i>Lavoro in Gravidanza</i>	NO	La <b>movimentazione manuale dei carichi</b> è ritenuta pericolosa in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un	E' prevista l'interdizione anticipata dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto
<i>...e fino al 7° mese dopo</i>	NO	maggior rischio causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza. Molti <b>agenti biologici</b> possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento.	E' prevista l'interdizione dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto

<b>COLLABORATRICE SCOLASTICA INFANZIA</b>	<b>lavori consentiti</b>	<b>Possibili effetti sulla salute della donna e del bambino</b>	<b>misure di prevenzione da adottare</b>
<i>Lavoro in Gravidanza</i>	SI' c/o elementari o medie escluso utilizzo sostanze chimiche e utilizzo scale e movimentazione carichi	La <b>movimentazione manuale dei carichi</b> è ritenuta pericolosa in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza. Tra gli effetti degli <b>agenti chimici</b> molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze. Molte	Le dipendenti saranno spostate c/o plessi scolastici elementari o medie per evitare il rischio biologico presente nella scuola dell'infanzia. E' prevista l'attività di portineria, sorveglianza nei corridoi, sistemazione materiale librario, supporto uffici amministrativi. Sarà a disposizione della dipendente un lettino/sdraio per riposare c/o il locale infermeria. Nel caso sia impossibile per motivi organizzativi il cambio mansione sarà prevista l'interdizione anticipata dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto
<i>...e fino al 7° mese dopo</i>	SI' c/o elementari o medie escluso utilizzo sostanze chimiche e utilizzo scale e movimentazione carichi	sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. E' potenzialmente pericoloso lavorare in postazioni sopraelevate per esempio <b>scale</b> per il rischio di caduta dall'alto.	Le dipendenti saranno spostate c/o plessi scolastici elementari o medie per evitare il rischio biologico presente nella scuola dell'infanzia. E' prevista l'attività di portineria, sorveglianza nei corridoi, sistemazione materiale librario, supporto uffici amministrativi. Sarà a disposizione della dipendente un lettino/sdraio per riposare c/o il locale infermeria. Nel caso sia impossibile per motivi organizzativi il cambio mansione sarà prevista l'interdizione anticipata dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto

COLLABORATRICE SCOLASTICA ELEMENTARI E MEDIE	lavori consentiti	Possibili effetti sulla salute della donna e del bambino	misure di prevenzione da adottare
<i>Lavoro in Gravidanza</i>	Si' escluso utilizzo sostanze chimiche e utilizzo scale e movimentazione carichi	<p><b>La movimentazione manuale dei carichi</b> è ritenuta pericolosa in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.</p> <p>Un'esposizione di lungo periodo a <b>vibrazioni</b> che interessano il corpo intero può accrescere il rischio</p>	<p>E' prevista l'attività di portineria, sorveglianza nei corridoi, sistemazione materiale librario, supporto uffici amministrativi. Sarà a disposizione della dipendente un lettino/sdraio per riposare c/o il locale infermeria</p> <p>Nel caso sia impossibile per motivi organizzativi il cambio mansione sarà prevista l'interdizione anticipata dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto</p>
<i>...e fino al 7° mese dopo</i>	Si' escluso utilizzo sostanze chimiche e utilizzo scale e movimentazione carichi	<p>di parto prematuro o di neonati sottopeso.</p> <p>E' potenzialmente pericoloso lavorare in postazioni sopraelevate per esempio <b>scale</b> per il rischio di caduta dall'alto.</p>	<p>E' prevista l'attività di portineria, sorveglianza nei corridoi, sistemazione materiale librario, supporto uffici amministrativi. Sarà a disposizione della dipendente un lettino/sdraio per riposare c/o il locale infermeria</p> <p>Nel caso sia impossibile per motivi organizzativi il cambio mansione sarà prevista l'interdizione anticipata dal lavoro fino al settimo mese dopo il parto</p>

La condizione "lavoro in piedi" è vietata quando supera la metà dell'orario di lavoro.

---

***Il D.Lgs. n° 151 del 26.03.2001***

---

La precedente legislazione italiana sulle lavoratrici madri è raccolta nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D.Lgs 151/01).

Il CAPO II del Decreto Legislativo 151/01 prescrive infatti misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.

Il Datore di Lavoro è tenuto a valutare i rischi per le lavoratrici madri, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed ai processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C di seguito riportato. A seguito dei risultati della valutazione specifica di cui sopra il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro sposta la lavoratrice ad altre mansioni. Nel caso in cui anche questa soluzione non sia applicabile il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino.

**ALLEGATO A**

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di seguito elencati:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla **silicosi e all'asbestosi**, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle **radiazioni ionizzanti**: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su **scale ed impalcature mobili e fisse**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

**ISTITUTO COMPRENSIVO "Francesco petrarca" S.POLO D'ENZA**

- F) i **lavori di manovalanza pesante**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i **lavori che comportano una stazione in piedi per più' di meta' dell'orario** o che obbligano ad una **posizione particolarmente affaticante**, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con **macchina mossa a pedale**, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con **macchine scuotenti** o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per **malattie infettive** e per **malattie nervose e mentali**: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i **lavori agricoli** che implicano la **manipolazione e l'uso di sostanze tossiche** o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di **monda e trapianto del riso**: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i **lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman** e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

**ALLEGATO B**

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti per tutto il periodo di gestazione

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in **atmosfera di sovrappressione** elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: **toxoplasma**; **virus della rosolia**, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: **piombo e suoi derivati**, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: **lavori sotterranei di carattere minerario**.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: **piombo e suoi derivati**, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: **lavori sotterranei di carattere minerario**.

### **ALLEGATO C**

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO PER CUI

E' NECESSARIO EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI A. **Agenti**.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. **B. Processi.**

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. **C.**

**Condizioni di lavoro.**

Lavori sotterranei di carattere minerario.